

**Sent.TAR Toscana Sez. II n. 766 del
6 maggio 2009
Rumore. Misurazione valore di
emissione.**

sommario

SENTENZA	1
FATTO	1
DIRITTO	4
P.Q.M.	6

Ai sensi dell'art. 2, lett. e), l.n. 447/1995, il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo emesso da una sorgente sonora misurato "in prossimità" della sorgente stessa. Ciò sta inequivocabilmente a significare che tale valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento e in relazione alla Classe acustica in cui essa è collocata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00766/2009 REG.SEN.

N. 00861/2006 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 861 del 2006, proposto da:

Industria Cartaria Pieretti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli e Domenico Petrocelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n.14;

contro

- il Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- l'A.R.P.A.T. Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana - Dipartimento Provinciale di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capannori 7.3.2006 prot. 152 recante l'ordine all'Industria Cartaria Pieretti S.p.A. di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore limite

differenziale di emissione notturno di 50 dB (A)"nonchè di ogni atto presupposto e conseguente o comunque connesso, se lesivo fra cui il verbale ARPAT del 22.2.2006 rif. 49/06/FA.

2) quanto ai motivi aggiunti:

dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capannori 5.6.2006 n. 347 recante l'ordine all'Industria Cartaria Pieretti S.p.A. di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB (A)" e recante altresì l'annullamento in via di autotutela della precedente ordinanza n. 152/03 nonché di ogni atto presupposto e conseguente o comunque connesso, se lesivo fra cui il verbale ARPAT del 22.2.2006 rif. 49/06/FA.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente, con l'ulteriore documentazione allegata;

Vista la memoria della società ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

In seguito a specifica richiesta del Comune di Capannori e ad un esposto presentato da residenti in zona limitrofa (inserita in classe acustica IV di cui alla Tabella A allegata al d.p.c.m. 14.11.1997del Piano di Classificazione Acustica comunale), l'ARPAT, Dipartimento provinciale di Lucca effettuava nelle ore notturne del 13 febbraio 2006 un'indagine fonometrica in due distinte abitazioni in Capannori, Frazione Marlia, via del Fanuccio, per quantificare l'entità di eventuale inquinamento acustico prodotto dal vicino stabilimento ove svolgeva la sua attività la Industria Cartaria Pieretti spa, dedita alla produzione cartaria con ciclo produttivo continuo, nella medesima Frazione Marlia ma in zona acustica di classificazione V di cui alla Tabella A allegata al d.p.c.m. 14.11.1997.

Richiamando precedenti controlli risalenti al 2003 e la successiva classificazione acustica del territorio comunale, di cui alla deliberazione di C.C. n. 6 del 4 febbraio 2005, nel relativo rapporto l'ARPAT riportava le modalità con cui erano state effettuate le verifiche in questione, precisando, tra l'altro, che "...Il rumore attualmente presente all'esterno dell'abitazione situata al civico 147/A determina un quasi certo superamento dell'ivi vigente valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A)...i suddetti livelli dovrebbero ragionevolmente mantenersi costanti per l'intero 'arco' delle ventiquattro ore, e quindi anche per tutto il periodo notturno, vista la tipologia

dell'azienda che opera a ciclo produttivo continuo. Il condizionale è d'obbligo perché per accertare l'effettivo superamento del valore limite assoluto di immissione vigente in un certo periodo, occorre confrontare con lo stesso limite, secondo le indicazioni del D.M. 16.3.98...il Leq totale sul tempo di riferimento in questione (diurno o notturno)".

In più, l'ARPAT affermava che comunque "...viene ampiamente superato il valore limite di emissione di 50 dB(A) ivi vigente nel tempo di riferimento notturno. Ciò si può tranquillamente affermare anche se non è stato possibile misurare il rumore residuo (per l'impossibilità di fermare repentinamente i macchinari dell'azienda), visto che nella zona, nelle ore notturne, non vi sono altre sorgenti sonore significative".

L'ARPAT quindi concludeva ritenendo comunque necessarie adeguate e robuste opere di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A), vigente nella zona in cui sorgono le due case esaminate, così da garantire anche il rispetto del più alto valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A), senza necessità di affrontare la più complessa opera di individuazione dell'eventuale applicabilità del criterio differenziale per la quale era necessario procedere ad ulteriori attività di controllo.

Sulla base di tale rapporto, il Dirigente del Servizio LL.PP. del Comune di Capannori, con ordinanza n. 152/06 del 7 marzo 2006, imponeva alla Industria Cartaria Pieretti spa di provvedere, entro 120 giorni, alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore limite differenziale di emissione notturno di 50 dB(A).

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 15 maggio 2006 e depositato il successivo 26 maggio, la Industrie Cartaria Pieretti spa chiedeva l'annullamento di tale provvedimento, lamentando quanto segue.

"Violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Violazione dPCM 14.11.1997. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità. Contraddittorietà fra atti. Carenza di presupposti."

L'ordinanza impugnata faceva riferimento al "valore limite differenziale di emissione notturno di 50 dB(A)" ma la semplice lettura del rapporto dell'ARPAT su cui essa si fondava faceva emergere che non era stata affatto contestata la violazione di tale "valore limite differenziale di emissione", non previsto dalle normative di settore, di cui al dPCM 14 novembre 1997 e all'art. 2, comma 3, l. n. 447/1995, che considerano soltanto il "valore limite differenziale di immissione".

"Ulteriore violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997. Ulteriore

eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità. Perplessità."

Secondo la società ricorrente, qualora il Comune di Capannori avesse voluto riferirsi al "valore limite di emissione notturno", i rilievi di riferimento si sarebbero dovuti effettuare in prossimità della sorgente sonora (posta in classe V di classificazione acustica), ai sensi dell'art. 2, lett. e), l.n. 447/95, e non in prossimità dei recettori, quali le civili abitazioni indicate, poste in classe IV di classificazione acustica.

Di conseguenza, l'ARPAT aveva erroneamente considerato il valore limite di emissione per la classe IV in cui erano posti i recettori, di 50 db(A), in luogo di considerare il valore limite di emissione per la classe V in cui era posta la sorgente sonora, di 55 db(A).

"Violazione D.M. 11.12.1996 - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità. Contraddittorietà. Errore di fatto."

Se si ritenesse che il Comune di Capannori avesse inteso invece contestare proprio il mancato rispetto del "criterio differenziale", la società ricorrente evidenziava che la sua attività a ciclo produttivo continuo si svolgeva da periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 e, ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M., non era comunque tenuta a rispettarlo, considerato anche che la stessa ARPAT non aveva rilevato con certezza il superamento del valore limite assoluto di immissione presso le abitazioni adiacenti allo stabilimento.

"Violazione art. 31 e 32 R.D. 17.8.1907, n. 642. Violazione art. 44 r.d. 26.6.1924, n. 1054. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di presupposti, difetto di motivazione."

Il provvedimento impugnato era anche illegittimo perché non era stato rispettato il principio del contraddittorio nell'ambito degli accertamenti tecnici che avevano portato alla sua adozione.

Non era stata offerta alcuna garanzia in ordine alle modalità di accertamento seguite per svolgere le verifiche tecniche in questione, tenendo anche conto che a suo tempo la stessa società ricorrente aveva presentato il piano di risanamento acustico ex art. 3 dPCM 1 marzo 1991, redatto sulla scorta dei criteri dettati dalla l.r. n. 48/93, su cui lo stesso Comune non aveva mai suggerito modifiche da apportare.

"Violazione artt. 7 e 8 l. 7.8.1990, n. 241"

L'Amministrazione comunale aveva ommesso di comunicare alla società ricorrente l'avviso di avvio del procedimento, non sussistendo particolari esigenze di celerità che lo impedivano.

Tale avviso avrebbe consentito una miglior conoscenza della situazione e avrebbe permesso

alla società ricorrente di illustrare all'Amministrazione le indagini svolte proprio per contenere il rumore, di cui al piano di risanamento acustico sopra ricordato.

La società ricorrente proponeva anche domanda di risarcimento del danno, in ordine alle conseguenze negative sul processo produttivo cui si sarebbe dato luogo da parte dei realizzandi lavori di contenimento del rumore.

Nelle more, il Comune di Capannori adottava, però, una nuova ordinanza dirigenziale, n. 347 del 31 maggio 2006, con la quale, proprio in relazione al ricorso proposto, prendeva atto che la frase "valore limite differenziale di emissione notturno", contenuta nella precedente ordinanza n. 152/06, era un refuso nella battitura del testo e, quindi, precisava la necessità di operare una rettifica della sola parte del dispositivo, ordinando nuovamente alla società ricorrente di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB (A)" e disponendo l'annullamento della precedente ordinanza n. 152 del 7 marzo 2006.

Con motivi aggiunti notificati il 30 giugno-4 luglio 2006 e depositati il successivo 8 luglio 2006, la Industria Cartaria Pieretti spa chiedeva anche l'annullamento di tale ordinanza, lamentando quanto segue.

"Violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità. Perplessità."

La società ricorrente riprendeva il secondo motivo del ricorso introduttivo, ribadendo che i rilievi di riferimento si sarebbero dovuti effettuare in prossimità della sorgente sonora (posta in classe V di classificazione acustica), ai sensi dell'art. 2, lett. e), l.n. 447/95, e non in prossimità dei recettori, quali le civili abitazioni indicate, poste in classe IV di classificazione acustica.

Di conseguenza, l'ARPAT aveva erroneamente considerato il valore limite di emissione per la classe IV in cui erano posti i recettori, di 50 db(A), in luogo di considerare il valore limite di emissione per la classe V in cui era posta la sorgente sonora, di 55 db(A).

"Violazione D.M. 11.12.1996 - Violazione art. 23 Cost. - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità. Contraddittorietà. Errore di fatto."

La società ricorrente evidenziava che l'imposizione di non meglio precisate misure di insonorizzazione era stata effettuata unicamente in ragione del "probabile" superamento del valore limite assoluto di immissione, senza dare luogo ad un accertamento puntuale e preciso dei limiti concretamente

superati. La stessa imposizione di generiche robuste opere di insonorizzazione era apodittica e priva della necessaria tassatività ai sensi dell'art. 23 Cost. per poter imporre prestazioni a carico di privati.

"Violazione art. 31 e 32 R.D. 17.8.1907, n. 642. Violazione art. 44 r.d. 26.6.1924, n. 1054. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di presupposti, difetto di motivazione."

La società ricorrente riprendeva il quarto motivo del ricorso introduttivo, rilevando che il provvedimento impugnato era anche nuovamente illegittimo perché non era stato rispettato il principio del contraddittorio nell'ambito degli accertamenti tecnici che avevano portato alla sua adozione.

Non era stata offerta alcuna garanzia in ordine alle modalità di accertamento seguite per svolgere le verifiche tecniche in questione, tenendo anche conto che a suo tempo la stessa società ricorrente aveva presentato il piano di risanamento acustico ex art. 3 dPCM 1 marzo 1991 redatto sulla scorta dei criteri dettati dalla l.r. n. 48/93, su cui lo stesso Comune non aveva mai suggerito modifiche da apportare.

"Violazione artt. 7 e 8 l. 7.8.1990, n. 241"

Riprendendo l'ultimo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente evidenziava che l'Amministrazione comunale aveva omesso nuovamente di comunicare alla società ricorrente l'avviso di avvio del procedimento, non sussistendo particolari esigenze di celerità che lo impedivano.

Tale avviso avrebbe consentito una miglior conoscenza della situazione e avrebbe permesso alla società ricorrente di illustrare all'Amministrazione le indagini svolte proprio per contenere il rumore, di cui al piano di risanamento acustico sopra ricordato.

La società ricorrente proponeva di nuovo anche la domanda di risarcimento del danno in ordine alle conseguenze negative sul processo produttivo cui si sarebbe dato luogo da parte dei realizzandi lavori di contenimento del rumore.

In prossimità della pubblica udienza del 19 marzo 2009, la società ricorrente depositava anche una memoria in cui, preliminarmente, prendeva atto dell'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza 7 marzo 2006 n. 152 impugnata con il ricorso introduttivo, dichiarando quindi la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere l'annullamento giurisdizionale della medesima.

La stessa società ricorrente insisteva invece per l'accoglimento dei motivi aggiunti, illustrando ulteriormente le proprie tesi difensive, corroborate anche dal deposito di una memoria tecnica redatta da un Perito industriale.

Alla suddetta udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione e, in tale occasione, il

difensore della società ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda risarcitoria.

DIRITTO

Il Collegio prende atto dell'avvenuto annullamento, in via di autotutela con l'ordinanza dirigenziale n. 347 del 31 maggio 2006, dell'ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo, per il quale dichiara cessata la materia del contendere.

Passando all'esame dei motivi aggiunti, quindi, il Collegio ne rileva la fondatezza.

E' innegabile, infatti, che l'ordinanza impugnata, come nella precedente annullata in autotutela, ha fondato la sua determinazione esclusivamente sulla base di quanto asserito nel rapporto dell'ARPAT del 27 febbraio 2006, senza ulteriori attività istruttorie e attivazione di un preventivo contraddittorio con l'interessata da parte del Comune di Capannori.

Ebbene, esaminando il contenuto di tale rapporto, si rileva che esso richiama precedenti controlli effettuati nel 2003, prima dell'adozione del Piano di zonizzazione acustica comunale effettuata nel 2005, con l'indicazione delle possibili destinazioni ottimali. Precisato che l'"area di Corte Spagnola", su cui insisteva l'azienda e una casa di abitazione poi acquistata dalla stessa, era stata inserita in "Classe V" e che l'"area di via del Fanuccio", su cui insistono le abitazioni sottoposte a controllo nel 2006, era stata inserita in "Classe IV", l'ARPAT precisava di avere effettuato le misure nell'ambiente esterno alla sola abitazione posta al civico n. 147/A dato che l'altra abitazione, posta al civico n. 149, non possiede pertinenze esterne al lato prospiciente l'azienda.

Sulla base di tali premesse, la stessa ARPAT attestava che "...il rumore attualmente presente all'esterno dell'abitazione situata al civico 147/A determina un 'quasi certo superamento' dell'ivi vigente valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A)...i suddetti livelli dovrebbero ragionevolmente mantenersi costanti per l'intero arco delle ventiquattro ore e quindi anche per tutto il periodo notturno, vista la tipologia dell'azienda che opera a ciclo produttivo continuo. Il condizionale è d'obbligo perché per accertare l'effettivo superamento del valore limite assoluto di immissione vigente in un certo periodo, occorre confrontare con lo stesso limite, secondo le indicazioni del D.M. 16.3.98...il Leq totale sul tempo di riferimento in questione (diurno o notturno)...Viene ampiamente superato il valore limite di emissione di 50 dB(A) ivi vigente nel tempo di riferimento notturno...Le misure svolte nell'abitazione dislocata al civico 149 di via del Fanuccio mostrano anche che è ivi sicuramente superato il valore limite di emissione notturno di 50 dB(A) e molto probabilmente quello assoluto di immissione di 55 dB(A). Sono pertanto necessarie adeguate e robuste opere di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione

notturno di 50 dB(A), vigente nella zona su cui sorgono le due case esaminate. Tale bonifica garantirà sicuramente anche il rispetto del più alto valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A).".

Sulla base di tali osservazioni, il Comune di Capannori, con l'ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, ha imposto alla società ricorrente di provvedere alla realizzazione di tali generiche "robuste opere di insonorizzazione" atte a limitare la trasmissione del rumore in modo da garantire il costante rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A).

Dalla lettura del rapporto ARPAT, quindi, si deduce senza tema di smentita che le misurazioni sono state effettuate solo presso il soggetto recettore, individuato nell'ambiente esterno del civico n. 147/A. In tale ambiente, per indicazione stessa dell'ARPAT, era individuato un "quasi certo" superamento dell'ivi vigente valore limite assoluto di immissione, specificando la stessa Agenzia che il "condizionale è d'obbligo" in quanto per accertare l'effettivo superamento di tale valore occorreva confrontare con lo stesso limite il Leq totale sul tempo di riferimento.

Il Collegio, quindi, osserva che la stessa ARPAT, ricorrendo alle espressioni "quasi certo" e "il condizionale è d'obbligo", ammette che non risulta effettivamente accertato il superamento di tale valore (limite assoluto di "immissione") perché non erano state svolte le ulteriori misurazioni, pure descritte, necessarie per acquisire tale certezza.

Il Collegio osserva, però, che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, nella parte dispositiva, non si riferisce al superamento del limite assoluto di "immissione" ma impone la realizzazione di opere atte a garantire il costante rispetto del valore limite di "emissione" di 50 dB(A), ritenuto, questo, ampiamente superato dall'ARPAT, come richiamato nel rapporto del 22 febbraio 2006, per cui si poteva "...tranquillamente affermare, anche se non è stato possibile misurare il rumore residuo (per l'impossibilità di fermare repentinamente i macchinari dell'azienda), visto che nella zona, nelle ore notturne, non vi sono altre sorgenti sonore significative;".

Pur avendo effettuato misurazione solo presso il soggetto recettore, quindi, l'ARPAT conclude, per mera deduzione, per il superamento del valore limite di "emissione" notturno.

Sotto tale profilo, però, risulta fondato quanto dedotto dalla società ricorrente con il primo motivo aggiunto, laddove osserva che, ai sensi dell'art. 2, lett. e), l.n. 447/1995, il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo emesso da una sorgente sonora misurato "in prossimità" della sorgente stessa.

Ciò sta inequivocabilmente a significare che tale valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento e in

relazione alla Classe acustica in cui essa è collocata.

E' evidente, invece, che nel caso di specie non è stata effettuata alcuna misurazione presso la sorgente sonora - si ricorda, inserita in Classe V il cui limite di emissione notturna è pari a 55 dB(A) e non a 50 dB(A) - ma solo presso il soggetto recettore, per il quale poteva valere però il solo superamento accertato del limite assoluto di "immissione" per la Classe IV in cui esso è inserito.

Appare evidente, quindi, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria, proprie sia del rapporto dell'ARPAT sia dell'ordinanza comunale, che rilevano il superamento del limite di emissione di 50 dB(A) calcolato però presso il soggetto recettore, che era inserito in Classe acustica diversa da quella in cui si trovava la sorgente sonora e che aveva un limite di emissione diverso.

Sotto tale prospettiva, perciò, appare corretto quanto evidenziato nella sua memoria difensiva dalla società ricorrente, secondo cui è stato preso in considerazione il valore limite di emissione fissato per l'area ove erano ubicati i recettori effettuando le relative misurazioni solo in prossimità dei medesimi e riportando tale misura al valore limite di emissione per la Classe IV, pari in effetti a 50 dB(A), che non aveva alcuna rilevanza nella specie.

Sotto tale profilo, di conseguenza, appaiono fondati anche il terzo e il quarto motivo aggiunto, che lamentano la violazione del principio del contraddittorio e della previa comunicazione dell'avvio del procedimento al fine di una piena partecipazione procedimentale dell'interessato.

Il Comune di Capannori, infatti, proprio in ragione della conformazione delle conclusioni dell'ARPAT, basate sia per il valore di emissione sia per quello di immissione su mere considerazioni probabilistiche, avrebbe dovuto previamente comunicare alla società interessata l'avvio del procedimento - non sussistendo oggettive ragioni di urgenza, infatti neanche richiamate nel provvedimento impugnato, che lo impedivano - in modo da permettere alla stessa di accertare le modalità di misurazione, i parametri applicati e applicabili, la consistenza delle eventuali opere necessarie, definite genericamente come "robuste opere di insonorizzazione".

Il Collegio in merito ritiene di precisare che, in materia ambientale, se è vero che l'ente locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista dalle normative vigenti a tutela del bene collettivo in questione sulla base di indagini e sollecitazioni delle Agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò non sta a significare che l'ente locale debba pedissequamente conformarsi ai suggerimenti dell'organo tecnico ma solo che debba avviare il relativo procedimento, con tutte le garanzie previste dalla l.n. 241/1990, sempre, beninteso, che non sussistano ragioni di celerità e

urgenza, da richiamare comunque nel relativo provvedimento.

L'atto dovuto" in questa materia non è quindi il provvedimento invocato dall'Agenzia tecnica ma è l'avvio del procedimento che porta all'adozione del relativo provvedimento, dando luogo comunque al necessario contraddittorio con il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in questione culminerrebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni (TAR Toscana, 30.7.87, n. 647).

Chiarito ciò, è evidente che, proprio in virtù delle genericità delle opere imposte e della non assoluta certezza dei valori di misurazione, deducibile dallo stesso rapporto dell'ARPAT, sarebbe stato necessario coinvolgere l'azienda ricorrente nella fase istruttoria ulteriore del procedimento, ove la stessa - come rappresentato con sufficiente chiarezza anche mediante un'articolata perizia di parte - avrebbe potuto portare a conoscenza dell'Amministrazione le indagini sul rumore di emissione da lei stessa svolte in relazione alla concreta normativa applicabile nella Classe acustica di appartenenza ed alla avvenuta presentazione del piano acustico di risanamento ai sensi del dPCM 1 marzo 1991 e della l.r. n. 48/93(Cons. Stato, Sez. VI, 7.0.04, n. 5822).

Tutto quanto illustrato finora valeva in merito alla considerazione del ritenuto superamento dei valori di emissione, contestati nel dispositivo del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

In relazione ai valori di "immissione", comunque contestati dall'ARPAT e richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, il Collegio rileva la fondatezza anche del secondo motivo aggiunto, laddove si evidenzia che in ragione delle espressioni usate nel rapporto dell'ARPAT e sopra riportate, risultava solo un probabile, ma non certo, superamento di tale valore, affermando la stessa ARPAT che per acquisire tale certezza era necessario procedere ad altre misurazioni, comunque non effettuate.

Anche in questo caso, quindi, si rileva la carenza di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio, dato che sono state imposte generiche misure di intervento, quali le richiamate "robuste opere di insonorizzazione" sulla base di accertamenti non definitivi e meramente probabilistici sugli esiti dei valori conclusivi.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, in merito al ricorso introduttivo deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, e in merito ai motivi aggiunti deve rilevarsi la loro fondatezza.

In merito alla domanda risarcitoria presentata anche nei motivi aggiunti, il Collegio prende atto della relativa rinuncia dichiarata all'udienza pubblica.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso originario in epigrafe;
- 2) accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato;
- 3) dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
- 4) condanna in solido il Comune di Capannori e l'ARPAT a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite per euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

note

Id.2.127